

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **SALUTE PUBBLICA**

Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana ([STE n° 26](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1958.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1959.

Tale accordo tende alla realizzazione di un'assistenza reciproca per la fornitura di sostanze terapeutiche di origine umana. Con l'espressione "sostanze terapeutiche di origine umana" si intende il sangue umano ed i suoi derivati.

L'Accordo permette alle Parti, che dispongono di adeguate riserve per i loro bisogni, di mettere le sostanze terapeutiche di origine umana a disposizione delle altre Parti che ne hanno un'urgente necessità.

Le sostanze terapeutiche d'origine umana sono messe a disposizione delle altre Parti sotto l'espressa condizione che alcun guadagno sarà tratto dal loro uso, che saranno utilizzate esclusivamente per fini medici e che saranno concesse soltanto a quelle organizzazioni indicate dai governi interessati. Tali sostanze sono prive di imposte doganali.

Le sostanze di origine umana devono essere accompagnate da un certificato attestante che esse sono state preparate in conformità alle prescrizioni del Protocollo all'Accordo.

* * *

Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari ([STE n° 33](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 28 aprile 1960.

Entrata in vigore : 29 luglio 1960.

L'Accordo tende a permettere ai Paesi che ne hanno un urgente bisogno di ottenere il materiale necessario in franchigia doganale per un periodo rinnovabile di sei mesi, in particolare dei polmoni d'acciaio in caso di epidemia o catastrofe. Questo accordo completa le misure prese dall'OMS e la Croce Rossa.

* * *

Accordo europeo di assistenza medica in materia di trattamenti speciali e di risorse termo-climatiche ([STE n° 38](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 maggio 1962.

Entrata in vigore : 15 giugno 1962.

Lo scopo dell'Accordo è di mettere i trattamenti speciali e le risorse termo-climatiche esistenti in altri Paesi a disposizione di persone che, necessitando di prestazioni mediche, non possono ricevere adeguati trattamenti nei loro Paesi di residenza.

L'Accordo s'applica esclusivamente alle persone:

- residenti sul territorio di una delle Parti, e
- che possono beneficiare di prestazioni mediche, obbligatorie o facoltative.

* * *

Accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni ([STE n° 39](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 maggio 1962.

Entrata in vigore : 14 ottobre 1962.

L'Accordo consente alle Parti che dispongono di riserve sufficienti ai loro bisogni di mettere i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni a disposizione di altre Parti che ne hanno un bisogno urgente, senza alcun compenso che quello necessario al rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di queste sostanze nonché, se ve ne sono, delle spese di acquisto delle stesse.

* * *

Convenzione concernente l'elaborazione di una farmacopea europea ([STE n° 50](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 luglio 1964.

Entrata in vigore : 8 maggio 1974.

Tale Convenzione tende ad armonizzare le descrizioni delle sostanze medicinali in quanto tali o in forma di preparati farmaceutici. Le Parti si impegnano ad elaborare progressivamente una farmacopea europea. La Farmacopea europea diventa lo standard ufficiale applicabile sul territorio delle Parti. Essa è stabilita dalla Commissione europea di Farmacopea. Tale Commissione determina i principi generali applicabili all'elaborazione della Farmacopea europea, decide i metodi di analisi, fa quanto necessario per la preparazione e l'adozione di monografie da accludere, raccomanda la fissazione di termini entro cui le sue decisioni di carattere tecnico dovranno essere applicate sul territorio degli Stati parte.

La Commissione europea di Farmacopea opera sotto il controllo generale del Comitato di salute pubblica..

* * *

Accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere ([STE n° 59](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 ottobre 1967.

Entrata in vigore : 7 agosto 1969.

Lo scopo di questo Accordo è di armonizzare l'istruzione e la formazione degli infermieri al fine di favorire il progresso sociale e di assicurare che un'alta qualificazione degli infermieri sia richiesta, senza discriminazione, perché loro possano stabilirsi sul territorio delle altre Parti.

* * *

Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura ([STE n° 64](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 settembre 1968.

Entrata in vigore : 16 febbraio 1971.

L'Accordo ha per scopo di controllare l'inquinamento delle acque dolci dovuto all'uso di taluni detersivi. E ciò non soltanto in considerazione dei bisogni umani ma anche per assicurare la protezione della natura in generale. Le Parti si impegnano ad adottare delle misure, anche legislative, per assicurare che i prodotti per il lavaggio e la pulizia contenenti uno o più detersivi sintetici non siano immessi sul mercato, a meno che tali detersivi non siano biodegradabili almeno all'80%.

* * *

Accordo sul trasferimento delle persone decedute ([STE n° 80](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 26 ottobre 1973.

Entrata in vigore : 11 novembre 1975.

Tale accordo ha lo scopo di semplificare le formalità richieste per i trasferimenti internazionali delle salme di persone decedute, e ciò attraverso la previsione di un lasciapassare mortuario uniforme. A tale finalità, esso fissa le condizioni più alte che una Parte può richiedere per la spedizione, il transito e l'ammissione di una salma sul suo territorio.

* * *

Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari ([STE n° 84](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 settembre 1974.

Entrata in vigore : 23 aprile 1977.

In virtù dell'accordo, le Parti si impegnano a mettere dei reattivi a disposizione delle altre Parti che ne hanno bisogno, nel modo più diretto, a condizione che alcun profitto sia tratto da ciò e che quelli siano utilizzati unicamente a scopo medici e scientifici e liberi da dazi doganali.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari ([STE n° 89](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 giugno 1976.

Entrata in vigore : 23 aprile 1977.

Il Protocollo addizionale consente all'Unione europea di diventare parte dell'Accordo (STE no. 84) firmandolo.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d'origine umana ([STE n° 109](#)), aperto a Strasburgo, il 1° gennaio 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo addizionale permette all'Unione europea di diventare Parte dell'Accordo (STE no. 26) in seguito a ratifica.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari ([STE n° 110](#)), aperto a Strasburgo, il 1° gennaio 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo addizionale permette all'Unione europea di diventare Parte dell'Accordo (STE no. 33) in seguito a ratifica

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni ([STE n° 111](#)), aperto a Strasburgo, il 1° gennaio 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo addizionale permette all'Unione europea di diventare Parte dell'Accordo (STE no. 39) in seguito a ratifica

* * *

Protocollo di emendamento all'Accordo europeo sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura ([STE n° 115](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 ottobre 1983.

Entrata in vigore : 1° novembre 1984.

Il Protocollo adatta l'Accordo (STE no. 64) agli sviluppi scientifici intervenuti dopo la sua elaborazione nel 1968, tenendo conto delle due Direttive adattate nel marzo 1982 dalla Comunità europea (Direttive 82/242/CEE e 82/243/CEE).

* * *

Protocollo alla Convenzione concernente l'elaborazione di una farmacopea europea ([STE n° 134](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 novembre 1989.

Entrata in vigore : 1° novembre 1992.

Il Protocollo consente all'Unione europea di diventare Parte della Convenzione (STE no. 50), e definisce le modalità della sua partecipazione alla Commissione europea di farmacopea.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica ([STCE n° 211](#)), aperto alla firma a Mosca, il 28 ottobre 2011.

Entrata in vigore : 1° gennaio 2016.

La "Convenzione Medicrime" è il primo strumento giuridico internazionale in materia che stabilisce l'obbligo per gli Stati Parti di qualificare come illeciti penali :

- la fabbricazione di prodotti medicali contraffatti;
- la fornitura, l'offerta di fornitura e il traffico di prodotti medicali contraffatti;
- la falsificazione di documenti;
- la fabbricazione o la fornitura non autorizzata di prodotti medicali e la commercializzazione di dispositivi medicali non conformi alle norme di settore (o "reati simili").

La Convenzione offre un quadro di cooperazione nazionale e internazionale attraverso i diversi settori amministrativi, misure di coordinamento nazionale, le misure preventive destinate al settore pubblico e a quello privato e misure di protezione per vittime e testimoni. Inoltre, esso prevede l'istituzione di un organo di controllo per sorvegliare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati Parti.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani ([STCE n° 216](#)), aperto alla firma a Santiago de Compostela, il 25 marzo 2015.

Entrata in vigore : 1° marzo 2018.

La Convenzione invita i governi a rendere il prelievo illecito di organi da donatori viventi o deceduti infrazione penale :

- qualora il prelievo venga realizzato senza il consenso libero, chiaro e specifico del donatore vivo o deceduto, o nel caso di un donatore deceduto, senza che il prelievo sia autorizzato in virtù del diritto di un paese;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi, il donatore vivo, o una terza persona, ottenga profitti o vantaggi;
- qualora, in cambio di un prelievo di organi da un donatore deceduto, una terza persona ottenga profitti o vantaggi.

La Convenzione prevede inoltre misure di protezione e risarcimento delle vittime, così come misure di prevenzione destinate a garantire trasparenza e accesso equo ai servizi di trapianto.